

L'inaccettabilità del «lodo»

di Gianni Ferrara

Scambio, non scambio ... disposizioni blocca-processi, amnistia occulta ... “lodo” Schifani o Alfano. La politica italiana è bloccata contorcendosi sull'impossibile. È infatti giuridicamente impossibile legittimare la pretesa del cavaliere Berlusconi di sottrarsi alla legge penale.

Il “lodo” Schifani più o meno modificato col testo “Alfani” è palesemente ma irrimediabilmente viziato, viziato di incostituzionalità assoluta. Lo è perché una legge ordinaria non può immunizzare cittadini dal rispondere penalmente di fatti costituenti reati. Di reati, infatti, si tratta, imputati al nominato Berlusconi Silvio.

E di reati comuni, commessi, cioè, non in occasione o in ragione dell'esercizio di pubbliche funzioni per i quali reati Costituzione e leggi prevedono specifiche procedure per perseguirli, ma commessi prima ancora o comunque non in quanto titolari di pubblici uffici, o in connessione alle attività svolte come tali.

Sarebbe un'aberrazione, una bestemmia, un'assurdità legalizzare questa pretesa. Nelle tavole sacre del costituzionalismo, cioè della civiltà giuridica della modernità, è scritto che la legge “deve essere eguale per tutti sia che protegga, sia che punisca” (art. 6 della Dichiarazione dei diritti del 1789). Nessuno vi ha aggiunto che se si è investito di poteri politici influenti sulla produzione delle leggi, si è dispensati dal rispondere penalmente per tutto il tempo in cui si esercitano detti poteri. Il costituzionalismo si è sviluppato riaffermando il principio della limitazione del potere, disegnando le misure per difendersene, provando a conformarlo secondo giustizia ed eguaglianza e secondo ragione.

Fa impressione misurare la miopia e la supponenza degli inventori di “lodi”. Ma che si aspettano? Una volta approvata la legge che contiene questo “lodo”, qualsiasi giudice di fronte al quale si dovesse eccepire che non si debba procedere nei confronti dell'imputato Berlusconi Silvio, deve, questo giudice, *ex officio*, sollevare questione di legittimità costituzionale di questa legge innanzi alla Corte costituzionale.

Non può farne a meno, stante la lampante evidenza che tutt'altro che “manifestamente infondata” sarebbe la questione, sarebbe al contrario più che fondata. Lo sarebbe per il senso comune, per valutazione di decine e decine di parlamentari, per “insuperabili perplessità” di cento costituzionalisti.

Con quali conseguenze? Quelle prevedibili, indefettibili. La Corte, pronunziandosi, non può fare altro che dichiarare l'incostituzionalità della legge ordinaria recante il lodo.

Perché viola il principio della ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.) l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), soprattutto il principio di eguaglianza nella sua formulazione più antica, accettata e consolidata (art. 3, primo comma).

Un principio supremo dell'ordinamento, questo, che, secondo chi scrive, neanche una legge costituzionale dovrebbe incrinare.

Si discute quindi sull'impossibile, sul nulla, e si seconda un'ambizione assurda ed inquietante. Da questa ambizione si che deriva insicurezza. Fondatamente.